



**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 4 DEL TUSP
RELATIVAMENTE A PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2020**

In applicazione dell'art. 20 comma del D.Lgs.175 del 2016 T.U.S.P., il Comune ha proceduto, nell'anno 2020 (dati riferiti al 31 dicembre 2019) all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui deteneva partecipazioni, dirette o indirette, riscontrando, per alcune, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP che ha conseguentemente comportato la predisposizione del **Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche anno 2020**, effettivamente adottato con la **deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21 dicembre 2020**

Con la presente relazione si intende dare attuazione al disposto del comma 4 dell'art. 20 del TUSP recita: "4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*"

La presente relazione è redatta sulla base dell'Orientamento MEF del 4 novembre 2021 degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"

Le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019 risultavano essere le seguenti:

Denominazione società	% Quota
A.S.V.O. S.P.A.	7,84
A.T.V.O. S.P.A.	2,38
CAORLE PATRIMONIO S.R.L. (in liquidazione)	100,00
CONSORZIO ARENILI S.C.R.L.	10,52
VERITAS S.P.A.	1,744016
L.T.A. S.P.A.	1,171

I parametri alla cui sussistenza sorge l'obbligo di adottare il Piano di Razionalizzazione sono individuati al comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Le società per le quali il sono risultati sussistenti i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 T.U.S.P. alla data del 31 dicembre 2020 erano : **nessuna**,

alla data del **21 dicembre 2020** era ancora in corso la procedura di liquidazione di:

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. (in liquidazione)

conclusa in data **17 novembre 2021**.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Scioglimento/Liquidazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	03627040276
Denominazione	CAORLE PATRIMONIO S.R.L. (in liquidazione)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	SI
Data di conclusione della procedura	17 novembre 2021
Società cessata a chiusura della seguente procedura	Liquidazione volontaria
Dettagli causa di cessazione della società	<i>art. 20 c.2 lett b) TUSP società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</i>
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	--
Ottenimento di un introito finanziario	NO
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	0
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	0
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	--
Data prevista per l'incasso del saldo	--
Ulteriori informazioni*	Acquisizione al patrimonio di immobili per un controvalore di E3.310.000

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Normativa di riferimento:

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo

contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.